

fu sfruttato pienamente facendolo coincidere con quello dell'unica sala, sovrapposta ai magazzini come quella di Manchester e circondata da alcove dedicate alle singole materie (o ai periodici e al catalogo per soggetti) secondo la consuetudine che abbiamo visto così aspramente discussa nella riunione dell'American Library Association di mezzo secolo prima. E la soluzione parve sufficientemente plausibile non solo per le esigenze estetiche che l'avevano evidentemente ispirata⁽⁷³⁾, ma anche per quelle pratiche di questo particolare tipo di servizio, da venir ripetuta a Lilla su scala ulteriormente ridotta per la biblioteca della facoltà di medicina⁽⁷⁴⁾.

Insomma, l'efficienza funzionale non disgiunta dalla convenienza economica del disegno di Antonio Panizzi si rivelarono tutt'altro che limitate alla particolarissima situazione del British Museum. Con o senza innesti provenienti dall'episodico ricorso alla pianta centrale suggerito per ragioni estetiche, questo più cospicuo frutto dell'esperienza e dell'ingegno dell'esule italiano si dimostrò adattabile ai bisogni di una grande sala di consultazione inserita in organismi bibliotecari affatto diversi e variamente impostati. Naturalmente non potè rappresentare, come non avrebbe potuto qualsiasi altro schema, la base immutabile e infallibile per la soluzione di tutti i problemi della biblioteca moderna. L'ingenuo tentativo in questo senso, scarso non di sensibilità per i problemi posti dal moltiplicarsi della produzione libraria, ma di informazione sulle tendenze affermatesi fin dagli anni '70 per farvi fronte, dovuto al Magnùsson rappresenta solo una tappa nella storia della sua fortuna, non ancora volta a un definitivo declino.

ENZO BOTTASSO

⁽⁷³⁾ Esattamente come era accaduto per la collocazione delle varie *Halls* a uso di biblioteca, luogo comune di studio e convegno, nel cuore dei *campus* americani.

⁽⁷⁴⁾ Aggiunta nel 1952 ad un'ala già costruita della città ospedaliera, che ospita i cataloghi, i servizi e le sale speciali, e collegata ad essa da un vestibolo, è costituita da una sala di lettura per gli studenti sovrapposta al magazzino librario, in forma di cerchio circondato da ampie vetrate: questo almeno sembra di poter arguire dalla pianta pubblicata su *L'Architecture française*, XXIV (1963), n. 251-252, p. 9. Nulla si ricava in proposito da RAINALD STROMEIER, *Europäische Bibliotheksbauten seit 1930*, Wiesbaden, Harrassowitz, 1962, p. 22, e dagli altri panorami dell'edilizia universitaria.

L'Anagrafe di Bologna fino al 1866

Il 1° gennaio 1966 l'Anagrafe cittadina ha compiuto cento anni. Fino al 1° gennaio 1866 i libri parrocchiali furono i registri di stato civile della popolazione. La loro origine si ritiene antichissima, ma non è possibile stabilirne la data, prima della loro obbligatorietà che risale al Concilio di Trento. Secondo Albano Sorbelli « molto rari erano i parroci che tenevano regolarmente i libri dei nati, battezzati e morti nel '400 avanti il Concilio; — inutile parlare dei tempi anteriori — i più antichi che abbia visti in una chiesa rurale sono i libri di Iddiano e quelli di Fanano, ambi anteriori al Concilio; ma forse in parecchi altri luoghi si trovavano, e per incuria e le vicende andarono dispersi »⁽¹⁾. Secondo Salvatore Saccone, invece, è confermata la « conclusione degli studiosi che le registrazioni demografiche di natura ecclesiastica abbiano prese le mosse molto tempo prima delle disposizioni ufficiali emanate dalla Chiesa sulla tenuta dei libri parrocchiali, che datano dal 1563 per quanto riguarda il *liber status animarum* e il *liber mortuorum* »⁽²⁾.

A Bologna il primo ad imporre l'obbligo dei libri parrocchiali

⁽¹⁾ ALBANO SOBPELLI, *La parrocchia dell'Appennino emiliano nel medio evo*, Bologna, Zanichelli 1910, p. 84. La lamentata dispersione non c'è stata nelle città, dove i neonati venivano portati all'unico fonte battesimale della Cattedrale; anche della Metropolitana di S. Pietro si hanno gli elenchi di battezzati dal 1459.

⁽²⁾ SALVATORE SACCONI, *La popolazione della Parrocchia di S. Giovanni in Monte dal 1806 al 1815*, Bollettino del Museo del Risorgimento, 1961, p. 34. Documenti anagrafici del 1600 di S. Matteo della Decima pubblica D. IVALDO CASSOLI, *Il sacerdote D. Francesco Mezzacasa arciprete di S. Matteo della Decima*, Bologna, Tip. La Grafica Emiliana, 1966, p. 71 ss.

fu il Card. Gabriele Paleotti, arcivescovo dal 1566 al 1597, il quale fu uno degli esecutori più zelanti del Concilio, sia nelle norme dei suoi Sinodi⁽³⁾, sia nella Raccolta di varie cose pel governo della Diocesi⁽⁴⁾.

Fu appunto a mezzo di questa Raccolta, redatta in volgare e diffusa in opuscoli per le cose di carattere pratico, che l'arcivescovo rese note le sue istruzioni pastorali al clero generalmente poco istruito. Occorre tener presente che il Seminario cominciò a funzionare nel 1568⁽⁵⁾ e che prima i giovani leviti erano educati sommariamente per lo più dai parroci.

Nella Raccolta citata si forniscono esempi pratici degli atti parrocchiali. La formula per il Battesimo era la seguente: « Io N. rettore della chiesa di S. Pietro ho battezzato A, figlio di B e C, secondo il rito di Santa Romana Chiesa ed è stato tenuto al Fonte da D. E. questo dì ... mese ... anno ». Più diffusa, e in latino, è la « forma che ha da usare il curato nel descrivere li Matrimonij nel Libro: Ego N. Rector parochialis Ecclesiae S. N. fidem facio me tribus diebus festivis continuis, videlicet primo die ... mensis ... anni ...; secundo die ... mensis ...; tertio die ... mensis ... anni ... in Ecclesia S. N. inter missarum solemnias publice denunciasset matrimonium inter A et B contrahendum, nulloque legitimo apposito impedimento, ac viro et muliere a me interrogatis eorumque mutuo consensu intellecto, matrimonium inter dictos A et B, in faciem Ecclesiae iuxta formam Tridentini Concilii die ... mensis ... anni in dicta Ecclesia S. N. fuisse legitime celebratum praesentibus N. N. N. Ego Rector parochialis S. N. manu propria »⁽⁶⁾. Nel Sinodo Boncompagni,

⁽³⁾ Durante il suo episcopato il Paleotti tenne 27 Sinodi, le cui disposizioni si trovano nell'*Episcopale Bononiensis Civitatis et Diocesis*, Bologna 1580. Cfr. P. PRODI, *S. Carlo Borromeo e il Cardinale Gabriele Paleotti: due Vescovi della riforma Cattolica*, « Critica storica », 31 marzo 1964.

⁽⁴⁾ Raccolta di varie cose che in diversi tempi sono state ordinate da Monsignore Ill.mo e Rev.mo Cardinale Paleotti Vescovo di Bologna per il buon governo della sua Città e Diocesi. In Bologna per Alessandro Benacci 1580.

⁽⁵⁾ Cfr. A. MANARESI - G. BELVEDERI, *La fondazione del Seminario di Bologna*, Bologna, Tip. Arcivescovile 1908.

⁽⁶⁾ Raccolta cit., p. 45 e 86. Molto più diffusamente trattano dei Libri parrocchiali le *Constitutiones et taxae fori ecclesiastici et curiae archiepiscop. bonon. per illustrissimum et Reverendissimum D.D. LUDOVICUM LUDOVISIUM, Tituli S. Laurentij in Damaso Presbyterum Cardinalem S.R.E. Vicecancellarium Archiepiscopum Bononiae et Sacri Romani Imperij Principem editae*, Bononiae, Typis Haeredum Victorij Benatij, M.DC.XXIX.

celebrato nel 1698, si prescrive che i parroci: « Librum habeant in quo clare et accurate describant *Matrimonia*, alterum in quo *Baptizati*, tertium in quo *Mortui*, quartum in quo *Confirmati*, quintum in quo *Status animarum* suae Paroeciae singulis annis notentur »⁽⁷⁾.

Con le stesse parole ribadisce l'obbligo il Sinodo Gioannetti, tenutosi nel 1778⁽⁸⁾, alla vigilia della Rivoluzione francese, la quale tolse la prerogativa agli ecclesiastici con la creazione di ufficiali di stato civile, laici.

* * *

A Bologna la prerogativa finì nel 1806, quando, facendo essa parte del Regno Italico, fu introdotto il servizio dello stato civile, già in uso in Francia.

Reggeva la Diocesi, dal 1802, l'arcivescovo Carlo Oppizzoni (1769-1855) creato Cardinale nel 1804. Appunto in quell'anno, con « Circolare ai Parrochi » del 28 settembre⁽⁹⁾, egli si preoccupò di eliminare « alcuni disordini avvenuti nei matrimoni » dando istruzioni precise sia per i contraenti diocesani, sia per gli extradiocesani.

Diventato «napoleonista», il Porporato collaborò col governo nell'applicazione del *Registro di stato civile* diramando, il 6 novembre 1806, una Circolare ai Parroci che suona così:

« Il Regolamento 27 Marzo relativo ai registri dello stato civile incontra molte difficoltà specialmente nei Comuni di terza classe⁽¹⁰⁾ per mancanza di individui forniti dalle necessarie cognizioni al disimpegno di queste importanti funzioni, le quali interessano tanto le provvide cure del Governo. Quindi è che siccome la cooperazione dei Parrochi procura felici risultati agli interessi dello Stato, così sopra istanza fattaci da S. E. il Sig. Ministro per il Culto con sua Circ. 28 ottobre p.p., eccitiamo il di lei

⁽⁷⁾ *Synodus Diocesana ... a Jacobo Card. Boncompagni celebrata anno Domini M.DC.II.C.*, p. 61.

⁽⁸⁾ *Synodus Diocesana ab. E.mo et R.mo Card. ANDREA IOANNETTO celebrata anno 1778*. Bononiae apud Longhi et a Vulpe, p. 181.

⁽⁹⁾ Archivio Arcivescovile, *Stampe 1803-1819*, Busta 2.

⁽¹⁰⁾ Nel 1805, alla proclamazione del Regno Italico, i Comuni furono divisi in Comuni Capoluoghi di Dipartimento, Comuni Capoluoghi di Distretto e Comuni minori. Cfr. B. CARPANELLI, *L'archivio municipale di Bologna*, La vita cittadina, a. III, p. 112.

zelo anche in questa occasione perchè, ove sia ella richiesta da qualche ufficiale civile, lo assista, lo illumini, lo diriga in guisa che i registri siano esattamente formati e compilati. A scampo però di qualche men vera interpretazione o malconcepita apprensione, crediamo necessario farle conoscere la precisa intenzione del prelodato Ministro esternataci colla suenunciata Circolare: "Comunque, non si faccia ai Parrochi verun comando, nè loro si attribuiscono le funzioni di ufficiali del registro, nè rappresentanza, nè firma, nè responsabilità, nondimeno la loro opera, o direzione nell'assistere gli ufficiali civili massime nei Comuni di terza classe, servirà egualmente alla regolare compilazione degli Atti, che è cotanto necessaria". Non dubitiamo che ella sempre fedelmente secondando la nostra brama, e le nostre insinuazioni, vorrà dare non equivoca prova del di lei vero interessamento per le governative disposizioni e Ci porrà nella graziosa situazione di poter assicurare il prelodato Sig. Ministro che ella dal canto suo a nulla mancò per ottenere quell'esito che il governo si aspetta ad imitazione di molti zelanti Parrochi, i quali già volentieri si sono prestati a tale incombenza.

Compartiamo con vera effusione di cuore a Lei e ai suoi parrochiani la pastorale nostra Benedizione »⁽¹¹⁾. I parroci furono abbastanza docili alla voce dell'arcivescovo, il quale nel manifestare loro il compiacimento del governo, coglieva l'occasione per fare un'altra raccomandazione.

Con sua Circolare 8 gennaio 1807, riferiva le rimostranze del Ministro dell'Interno sul metodo trascurato nelle iscrizioni dei neonati « o per indolenza, o per colpa dei genitori ». Per ovviare anche a « questo disordine » raccomandava ai parroci, all'atto del Battesimo, « di ammonire le parti dell'obbligo che loro corre di presentare la creatura all'ufficiale di stato civile perchè ne esegua l'iscrizione sui rispettivi Registri »⁽¹²⁾.

Ritornava sull'argomento con Circolare 14 gennaio 1809 in cui, comunicando ai parroci le trascuratezze rilevate dall'autorità superiore, li sollecitava ad usare maggior cura « in cosa tanto importante qual'è quella di accertare, con legali documenti, le principali epoche della vita »⁽¹³⁾.

Quindi seguì un lungo silenzio in materia, sia perchè l'arci-

⁽¹¹⁾ Archivio Arcivescovile, *Stampe 1803-1819*, Busta 2.

⁽¹²⁾ *Ibidem*.

⁽¹³⁾ *Ibidem*.

vescovo venne relegato al confino da Napoleone⁽¹⁴⁾, sia perchè il Vicario di lui, Mons. Conventi, si limitò alla semplice amministrazione della Diocesi.

* * *

Appena tramontato l'astro napoleonico, nelle Romagne incominciò il lavoro legislativo per il loro ritorno allo stato di prima.

Il rovesciamento fu effettuato sulla base dell'Editto 13 maggio 1814 emesso in nome di Pio VII da Agostino Rivarola, protonotario e delegato a Ravenna con autorità su tutta la Romagna⁽¹⁵⁾.

Nell'Editto, subito dopo la soppressione dei Codici napoleonici civile, commerciale e penale, segue la seguente disposizione: « Rimane al tempo stesso soppresso il così detto *Stato Civile*. Si ordina in conseguenza la pronta restituzione e consegna ai Parrochi di tutti i singoli Libri, Carte e Scritture appartenenti alle Parrocchie »⁽¹⁶⁾.

In quegli stessi giorni del maggio 1814 il Card. Oppizzoni rientrava in Diocesi, circondato dall'aureola quasi di martire. Fra la caterva delle disposizioni per la restaurazione, pose in cantiere anche quelle relative ai libri parrocchiali, ora chiamati *Registri*.

Si tratta di una lunga serie di norme che riportiamo per esteso, essendo esse rimaste in vigore, con qualche modifica, fino all'annessione al Regno Sardo.

Notificazione sui nuovi Registri parrocchiali.

Abbiamo fra le tante e svariate cure del Nostro Episcopale Ministero rivolto intently l'animo Nostro a quella essentialissima dei Registri, ossia i Libri parrocchiali.

⁽¹⁴⁾ Con la relegazione prima e la prigionia dopo, l'Oppizzoni fu punito per essere stato solidale, nella questione del matrimonio di Napoleone con Maria Luigia d'Austria, con coloro che si schieravano in difesa dei diritti della Chiesa. Cfr. UMBERTO BESEGGI, *I tredici Cardinali neri*, Marocco, Firenze 1944.

⁽¹⁵⁾ Agostino Rivarola (1758-1842) protonotario apostolico fin dal 1800, era stato Delegato a Perugia e prolegato a Macerata, nel 1814 aveva preceduto Pio VII come incaricato di prender possesso dei suoi Stati fino allora tenuti dai Francesi. Vedi: LUIGI RAVA, *La restaurazione pontificia in Romagna (1814-1831)*, Nuova Antologia, 16 luglio 1898.

⁽¹⁶⁾ Archivio di Stato di Bologna, *Editti e motoproprii*.

L'esempio primo di tutto dei nostri antecessori, e segnatamente quello della b.m. del Cardinale Ludovisi nei Capitoli I, 4 e 5 della rubrica 11 nella sua *Costituzione* dell'anno 1629⁽¹⁷⁾; l'uniformità che è necessaria dovunque, e in modo particolare in una ben regolata Diocesi; l'interesse medesimo della civile società, il quale in tanti casi s'attiene essenzialmente agli Atti di Nascita, o di Matrimonio, o di Morte; l'autenticità degli estratti che si fanno dagli enunziati registri; il diritto del Principe, cui deve constare nel modo più regolare e sincero dello stato in cui si trova la popolazione a lui soggetta; l'onore pure e il decoro del ministero parrocchiale che in un oggetto di tanta importanza necessariamente interviene e cui è nostra cura provvedere; finalmente il nostro Foro arcivescovile, che va tra poco a riaprirsi e dove, come ognuno vede, gli attestati e le fedeli parrocchiali saranno prodotte ad ogni istante, tali sono i gravissimi principj che Ci sono corsi alla mente su de' quali Ci siamo accinti all'opera.

Lungi pertanto Noi dal sospettare che i Reverendi Parrochi mal soffrino e questa riforma di registri, e le cautele che nello stenderli Noi loro prescriveremo tra poco, vogliam anzi tenere per indubitata cosa che, proponendosi eglino i motivi medesimi da Noi toccati ed adottandoli siccome giusti e ragionevoli, daranno mano di buon grado, per quanto spetta a loro, all'intero e tranquillo andamento di questa utile sistemazione. Ma noi confidiamo altresì che questo caro Popolo da Noi tanto teneramente amato, vorrà anch'egli render buona giustizia alle Nostre paterne intenzioni, osservando che Noi pigliamo a cuore i suoi interessi medesimi intanto che provvediamo alla regolarità degli Atti, i quali formano le Epoche principali della vita non solo Cristiana, ma Civile.

Ciò posto, Noi sottoponghiamo qui per ordine gli Articoli quanto concerne i menzionati Registri, prescrivendo in essi alcune regole da osservarsi inviolabilmente.

I. I nuovi Registri, ossia i Libri parrocchiali da Noi formati e sostituiti a quelli che furono in uso fin'ora in questa Città e Diocesi, dovranno servire per registrare i Battesimi, i Matrimoni e le Morti.

⁽¹⁷⁾ Nei luoghi citati, le *Costituzioni* del ricordato Card. Lodovico Ludovisi trattano *De libris Baptismatis*, *De libro Sacramenti Confirmationis*, *De libro animarum*, *De libris Matrimoniorum*, *De libris Mortuorum*, rispettivamente alle pp. 26, 29, 31, 33, 35.

II. Detti Registri si troveranno vendibili entro il prossimo Dicembre presso il nostro stampatore arcivescovile al prezzo che è stato da Noi tassato, come si vedrà nel frontespizio di ciascun Registro ed ove si troverà indicata eziandio la quantità de' fogli componenti il rispettivo libro.

III. Ogni Arciprete e Parroco si provvederà dei libri necessari per la propria sua Parrocchia e si darà sollecita cura di numerizzare immediatamente tutte e singole le pagine dei rispettivi libri; ed i Vicari foranei verificheranno successivamente la ordinata numerizzazione.

IV. I Parrochi di città pei loro Registri di Matrimoni e Morti, come pure il Sacerdote battezzante della nostra Metropolitana per que' de' Battesimi, si concerteranno per la revisione, di cui all'art. III col nostro Pro-Vicario generale.

V. Col 1° Gennaio dell'anno venturo 1816 questi Registri, ossia Libri parrocchiali de' Battesimi, Matrimoni e Morti, dovranno essere definitivamente in piena esecuzione in Città e in Campagna.

VI. Ognuno di questi Registri porterà in fronte un'Istruzione circa il modo da seguire nel riempire le nuove module; e per maggior chiarezza si porrà a piedi dell'Istruzione un Atto analogo bello e formato che servirà di esempio.

VII. Ogni Atto o di Nascita, o di Matrimonio, o di Morte porterà la data di giorno, mese ed anno, le quali dovranno scriversi in lettere ed in numero.

VIII. È proibita qualunque abbreviatura, o cancellatura in questi Registri. Nel caso di qualche errore incorso si dovrà interlineare tutta la modula sbagliata in modo che non ammetta più scrittura; e l'atto si trasporterà per intiero alla modula seguente in maniera chiara e precisa.

IX. Formato che sia sui Registri un Atto, non vi si potrà più fare variazione alcuna, o cambiamento ad istanza di qualsivoglia persona e qualunque sia l'interesse che vi si abbia, e tuttochè si dimostrasse la proposta variazione innocente e senza danno di alcuno.

X. Nel caso però di domanda, onde ammettere una qualche variazione, si dovrà ricorrere a Noi con memoria in scritto,

la quale dovrà essere motivata così dal Parroco al quale si fa l'istanza, come dalla persona che esige la proposta variazione; e tanto l'uno che l'altro dovranno conformarsi al Nostro Decreto, il quale accordando per convenienti ragioni il proposto cambiamento, sarà nell'Atto medesimo del Registro indicato e contrassegnato con lettere, o numero, che corrisponda all'Archivio parrocchiale, ove lo stesso Decreto verrà custodito.

XI. Due volte l'anno il Vicario foraneo dovrà visitare tutti i libri delle chiese soggette al suo Vicariato e firmarli in ogni Atto che avrà trovato regolarmente steso colla seguente formula *Visum est per me N. N. Vicarium foraneum*. Ove però trovasse irregolarità, ne farà menzione e del risultato di questa visita stenderà un estratto che indichi di aver ritrovato tutto in regola; in difetto noterà le mancanze rilevate.

XII. Quest'estratto verrà trasmesso dal medesimo Vicario foraneo alla nostra Cancelleria, che ne terrà relativo registro ed annotazione, nella quale occasione dovranno i Vicari foranei trasmettere altresì una Nota degli Ecclesiastici morti nel Distretto del loro Vicariato.

XIII. I suddetti Vicari foranei potranno visitare anche più volte l'anno i Registri parrocchiali, quando presentissero qualche irregolarità.

XIV. Quanto ai Parrochi di Città, dovranno questi alla fine d'ogni anno presentarsi al Nostro Pro-Vicario generale per lo stesso oggetto, il che dovrà eseguirsi pure dal Battezzante della Metropolitana.

XV. Nell'atto che colla presente proibiamo tutti i *bollettini*, è nostra mente che le fedi, o attestati di Battesimo, di Matrimonio e di Morte da estrarsi dai Registri parrocchiali vengano fedelmente e *ad litteram* trascritti, intestando l'Atto colla consueta formula: *In libro ... huius Ecclesiae parochialis Tit ... legitur ut infra de verbo ad verbum, videlicet l'anno, il giorno, il mese etc.*

XVI. Riguardo poi ai Libri parrocchiali che vanno a cessare, allorchè occorrerà di ricavare da essi qualche fede, si trascriverà *alla lettera* per intero tutto l'Atto, tale e quale si trova registrato.

XVII. Quanto ai Registri nuovi, qualora a taluno de' Parrochi tornasse più comodo di avere una modula stampata, di cui servirsi per formarne una fede, Noi lo acconsentiamo, a condizione però che la modula, e nelle righe e negli spazi ed in ogni altro modo, corrisponda perfettamente al Registro originale. Ma queste module non potranno essere stampate che nella nostra stamperia arcivescovile, a cui si dovrà ricorrere per prenderle.

XVIII. Ogni fede dovrà essere sottoscritta e suggellata col suggello parrocchiale dal Curato medesimo, ed in sua vece dal Vicario o Cappellano, a norma della Nostra Circolare 1° Novembre 1815.

XIX. A tutti gli Arcipreti e Parrochi verrà consegnata *gratis* dalla Stamperia Arcivescovile una certa quantità di esemplari di Tabelle analoghe ai Battesimi, ai Matrimoni e alle Morti. Il modo di empirne le colonne verrà indicato nelle Istruzioni poste in principio di ciascun Registro.

XX. Ogni Parroco dovrà trasmettere queste Tabelle alla fine di ogni mese alle Municipalità rispettive, o ai rispettivi Sindaci locali. Il Battezzante della Città, per ciò che concerne in questa parte al suo ministero, se la intenderà col nostro Pro-Vicario generale.

XXI. Questa trasmissione mensile avrà sempre luogo, tuttochè nell'indicato periodo di un mese non fosse per ventura accaduto o Battesimo, o Matrimonio, o Morte. Questo caso verrà indicato nella Intestazione delle Tabelle ove si dice « dal giorno tale al giorno tale ». Le Tabelle poi saranno firmate e sigillate col sigillo parrocchiale dal rispettivo Parroco.

XXII. L'arretrato poi dal giorno 18 Luglio anno corrente, in cui cessarono i Registri Civici Municipali, sino a tutto Dicembre di quest'anno, sarà riportato nelle stesse Tabelle e vi si trascriveranno i già eseguiti Atti di Nascita, Matrimoni e Morti; e queste Tabelle verranno consegnate, come sopra, entro i primi quindici giorni del pross. Gennaio 1816.

XXIII. Le ordinate fin qui Regole e Discipline sui Registri sono applicabili agli ospedali ed altri Luoghi Pii presso i quali si costumasse di registrare o Battesimi, o Matrimoni, o Morti, e per conseguenza saranno tenuti a conformarsi a tutte le presenti prescrizioni.

XXIV. In caso di mancanza alle Regole contenute nei presenti Articoli, avrà luogo una multa penale a nostro arbitrio da diminuirsi o estendersi sino agli scudi 30, secondo la gravità della colpa, avuto massime in riflesso il caso di recidività. E questa multa sarà da Noi applicata a beneficio di quei Luoghi Pii che più abbisognassero di sussidio, e ciò oltre ancora alla sospensione da decretarsi a Nostro Arbitrio.

Disposte così ordinatamente le cose, nulla più Ci rimane che di vederle adempire. Egli è perciò che riponiamo tutta la nostra confidenza nel venerabile Ceto de' Reverendi Parrochi depositari di questi Libri. Eglino sentiranno la loro dignità, apprezzeranno adeguatamente le incombenze loro assunte e corrisponderanno insomma con attenta esecuzione alle premure che abbiamo per una materia di così grave importanza. Ed in questa intima persuasione di cuore diamo ad essi, come ai loro Parrocchiani, con affetto tutto paterno la Pastorale Nostra Benedizione.

Dal Nostro Palazzo arcivescovile, li 15 Novembre 1815.

C. CARD. OPPIZZONI Arciv. ⁽¹⁸⁾

* * *

A completamento della Notificazione, di ciascun Atto diamo « l'esempio bello e formato » preannunciato dall'art. VI di essa.

Esempio pratico di Atto di Battesimo. Nel giorno ventinove 29 di Novembre anno 18quindici 1815 è stato battezzato da me infrascritto Curato de' S. S. Gervasio e Protasio un fanciullo figlio di Bartolomeo Mungarelli e di Geltrude Rossellini legittimi jugali, nato il vent'otto 28 di Novembre anno 18quindici ad ore dieci 10 antimeridiane sotto la Parrocchia di S. Lorenzo in casa segnata N. 47 Contrada Golinelli, cui furono imposti i nomi di Giacomo Luigi Baldassare Maria ...

Santoli Giacomo Borgazzi e Marianna Benincasa nata Martorelli. Fu presentato dal suddetto Bartolomeo Mungarelli, che ha dichiarato riconoscere il suddetto fanciullo per suo legittimo figlio — in presenza di Onofrio Salmi sagrista e di Giacomo Carlini chierico, testimoni, i quali hanno dichiarato di conoscere

⁽¹⁸⁾ OPPIZZONI, *Notificazioni, Circolari, Editti 1815-1827*, Tip. Gamberini 1828, p. 13.

il Padre e la Madre del neonato; il che consta anche a me sottoscritto. In fede Io D. Francesco Martellini Parroco de' SS. Gervasio e Protasio.

Esempio di Atto di Matrimonio. Anno 18quindici li ventinove 29 del mese di settembre. Premesse le tre pubblicazioni seguite nel tempo dalla celebrazione della S. Messa in questa Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, domicilio dell'infrascritta sposa, la prima nel giorno otto 8 del suddetto, la seconda nel giorno quindici 15 del suddetto, la terza nel giorno ventidue 22 del suddetto, come consta da attestato rilasciatomi dal Rev. Parroco di detta Chiesa; e non essendosi denunziato alcun impedimento Canonico, io infrascritto Parroco di S. Michele Arcangelo ho congiunto in matrimonio secondo il prescritto del Concilio di Trento il sig. Marchese Trifone Stampatelli figlio del fu sig. Marchese Teopompo e della signora Contessa Giuditta Gardellini, della Parrocchia di S. Cristoforo, colla Ill.ma Signora Ippolita Marzarelli figlia del sig. Cavaliere Prospero e della signora Leonilde Almardi di questa Parrocchia, vedova del sig. Avv. Rinaldo Franceschelli.

Testimoni Sig. Dott. Smaraglio Pamfili figlio del fu Sig. Gaucherio, abitante nella via del Giardino al N. 360, sotto la Parrocchia di S. Silvestro, ed il Sig. Sinfiorano Stradelli figlio del fu Sig. Agapito, abitante nella Via Macerate al N. 370 sotto la Parrocchia dei SS. Gregorio e Protasio.

In fede D. Salvatore Sandrini Parroco di S. Michele Arcangelo.

Esempio di Atto di morte. Anno 18quindici, giorno ventisei 26 del mese di Novembre. Si sono celebrate le sacre esequie al cadavere del fu Sig. Giambattista Pedretti figlio del fu Sig. Antonio e della vivente signora Caterina Sandimini, marito della sig. Artemisia Vallescura d'anni 46, di condizione possidente, abitante nella via Belvedere di S. Gervasio al N. 489, sotto la Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio, morto il dì venticinque 25 suddetto ad ore dieci 10 antimeridiane, munito dei Sacramenti di Penitenza, Comunione ed Olio Santo e della raccomandazione dell'anima, e fu sepolto nel Cimitero Comunale.

In fede io D. Lodovico Brosoni Parroco della suddetta Chiesa.

* * *

Meritano un cenno alcuni provvedimenti intesi ad integrare e a perfezionare le norme della notificazione fondamentale.

Il 14 settembre 1815 il delegato Giustiniani emetteva una Notificazione su « le fedi di povertà » inserita nelle *Notificazioni, Circolari, Editti dell'Oppizioni dal 1815 al 1827*. « V. S. sa, scriveva il Delegato, che appena il S. Padre entrò in possesso di questa Provincia ha subito contrassegnato il novello suo dominio con atti di clemenza veramente paterna, fra quali non è ultimo quello delle Tasse. Sua Santità, che ha vero amore de' sudditi Suoi e che nutre viscere di pietà verso la classe de' poveri, ha dichiarato che questi siano esenti dalle tasse giudiziarie, del Registro e dall'uso della carta bollata ».

I parroci non dovevano rilasciare fedi di povertà alle seguenti categorie di sudditi: 1) a coloro che abbiano rendite fruttifere o di possidenze, 2) che esercitano professioni liberali, 3) che coprono uffici pubblici remunerati, 4) che attendano a traffici o negozi, 5) che sono ministri di fondachi o botteghe di vivo commercio, 6) che esercitano arti meccaniche di lucroso guadagno⁽¹⁹⁾.

L'arcivescovo, a sua volta, con Circolare 16 febbraio 1816, obbligava i parroci a denunciare la morte dei Pensionati, indicando di ciascuno nome e cognome proprio e dei genitori. Nella stessa poi invitava i parroci di città a consegnare alla Cancelleria ecclesiastica lo stato nominale delle anime delle loro parrocchie quale esisteva il 31 dicembre 1815; i parroci di campagna dovevano consegnarli ai rispettivi Vicari foranei e questi alla Cancelleria⁽²⁰⁾.

Sui Pensionati ritornava alcuni mesi dopo avvertendo che la denuncia dei defunti doveva esser fatta alla fine d'ogni mese al Preposito del Registro e ricordando che, pure ogni mese, i parroci dovevano consegnare alle municipalità le Tabelle di Battesimo, dei Matrimoni e dei Morti⁽²¹⁾.

* * *

L'8 maggio 1818 il Card. Oppizzoni notificava alla Diocesi che avrebbe, finalmente, dato inizio alla Sacra visita pastorale. Dopo oltre due anni di ispezioni, egli comunicava ai parroci le

⁽¹⁹⁾ OPPIZZONI, *Notificazioni*, cit., p. 5.

^(20 21) *Ib.*, pp. 40 e 59. Si spiega l'insistenza sulla denuncia dei pensionati defunti, dato l'abuso di percepire emolumenti di impiegati morti. Cfr. D. DEMARCO, *Il tramonto dello stato pontificio*, Einaudi 1949, p. 169.

deficienze riscontrate specialmente sugli atti di nascita, e prescriveva le norme per evitarle con Circolare 20 luglio 1821. Scriveva il Porporato:

« Non sono rari i casi, nei quali con sommo nostro dispiacere abbiamo rilevato che alcuni Parrochi i quali hanno Fonte Battesimale, o trascurano di verificare lo stato dei Genitori all'occasione di conferire il Battesimo per registrarne poscia la nascita, o si ergono da se stessi in giudici a decidere della illegittimità della nascita in alcuni casi, i quali sono riservati dalle leggi al giudizio soltanto de' competenti tribunali.

Non di rado ci è avvenuto di conoscere che sono stati iscritti ne' libri battesimali alcuni Neonati come figli d'incogniti genitori, o di altra persona diversa dal marito della loro madre, congiunti in legittimo matrimonio. Siccome è una parte importantissima del nostro dovere il vegliare sulla regolarità degli Atti di nascita, da' quali dipendono i diritti civili de' figli, i quali impotenti ad ogni difesa potrebbero anche esser resi vittime del raggio, e siccome dalla facilità d'iscrivere i neonati come provenienti da genitori incogniti potrebbe venire addossato un peso indebito al Luogo pio degli Esposti, il quale trovasi già in gravi angustie, così siamo venuti in determinazione di prescrivere quanto segue:

1. Ogni Parroco in caso di dubbio userà massima diligenza per verificare lo stato di quelli che produconsi come genitori del Neonato, per conoscere se siano in legittimo Matrimonio congiunti, domandando anche ad essi, in caso di fondato dubbio, la fede del Matrimonio.

2. Quando conoscesi che il figlio è nato da donna in legittimo matrimonio congiunta, sempre dovrassi registrare il neonato come legittimo figlio di que' coniugi, qualunque siasi l'opposizione che por potesse il marito ricusando di riconoscerlo per suo, o la dichiarazione di persona estranea che si producesse per padre naturale, o la confessione della madre d'aver concepito in adulterio, dovendosi sempre presumere la legittimità della prole quando è nata da persona congiunta in matrimonio.

3. Nel caso che il legittimo marito persistesse a ricusare di riconoscere il neonato per suo figlio, allora il Parroco gl'insinuerà di produrre le proprie ragioni al Tribunale per ottenerne una regolare decisione, e dietro soltanto una regolare giudica-

tura verrà da questa Curia ecclesiastica ordinata la correzione del libro battesimale, ove frattanto si registrerà la nascita com'è prescritto dall'articolo antecedente, solo rimarrà permesso al marito d'assentarsi dalla funzione battesimale ».

Dopo di che l'Arcivescovo passava alle norme sui Matrimoni.

1. Per inserire nei Registri i Matrimoni senza verun pericolo di errore nel nome e cognome degli Sposi e dei loro Genitori e per prevenire così qualunque dubbiezza che insorger potesse sulla identità e idoneità di entrambi, poiché non rare volte avviene che trovati la fede di battesimo non conforme alla fede del Matrimonio, prescriviamo che nel prendersi il Consenso degli sposi il Parroco si faccia dare le fedi di Battesimo rispettive da ritenersi negli Atti.

2. Quando uno de' contraenti od amendue fossero vedovi, dovranno presentare la fede del Matrimonio e della morte del marito o della moglie. Se qualche variazione risultasse nel confronto di queste due fedi, sia nel nome, sia nel cognome dimodochè potesse insorgere ragionevole dubbio sulla identità della persona, si farà ricorso o a Noi, o al nostro Pro-vicario generale per le opportune e regolari provvidenze.

3. Non si ammetteranno dai Parrochi testimoniali di stato libero, nè fedi di Battesimo, di Matrimonio o di Morte d'altre Diocesi quantunque legalizzate, se prima non siano state riconosciute dalla nostra Cancelleria.

4. I Parroci formeranno per ogni Matrimonio un fascicolo il quale conterrà le fedi di Battesimo come all'art. 1°, la fede di vedovanza, lettere di pubblicazione o di dispensa ed altre carte che potessero avere relazione con quel matrimonio a giustificazione e prova in caso di qualche dubbio o controversia. Tali fascicoli si conserveranno nell'archivio parrocchiale marcandoli con un n. progressivo corrispondente al n. dell'inserzione sul libro matrimoniale, come già prescriviamo nella nostra Circolare 1° novembre 1818, e si porrà in esecuzione immediatamente al 1° giorno del prossimo mese d'agosto.

5. Ad impedire qualunque disordine e danno a cagione delle leggi governative che sono in corso relative de' matrimoni dei militari, i parroci non s'intrometteranno nel trattare matrimoni

dei militari o nell'accomodare vertenze su di essi anche per l'oggetto di togliere scandali o riparare a disordini, senza prima informarci de' passi che credono di fare (22).

* * *

In questo stesso tempo erano stati soppressi i nomi e le circoscrizioni del Regno Italico ed erano state ripristinate le antiche denominazioni territoriali con le rispettive attribuzioni.

Il 2 maggio 1820 il Card. Spina, Legato di Bologna, pubblicava le *Tablelle del nuovo Ripartimento* in base alle quali i capoluoghi erano retti dai Gonfalonieri, undici centri rurali dai Governatori, i Comuni minori dai Priori, gli Appodati o frazioni dai Sindaci (23).

Il governatore di Bologna riprendeva il titolo di Senatore; da lui dipendevano i sindaci degli Appodati degli Alemanni, Croce del Biacco, Fossolo, S. Antonio di Savena.

Nel 1828 il Card. Albani, che governò a lungo Bologna prima come Legato e dopo i moti del 1831 come Commissario straordinario delle Legazioni, fissò sedi di governatorato, rimaste a lungo immutate, i centri di Bazzano, Budrio, Castelmaggiore, Castel S. Pietro, Castiglione, Loiano, Medicina, Poggio Renatico, Porretta, S. Giovanni in Persiceto, Vergato (24).

La nomina del Senatore e dei Governatori spettava al Governo, quella dei Priori al Legato. Si ritornava all'accentramento del potere e alla stretta collaborazione tra Legazione e Arcivescovado.

In campo ecclesiastico il primo sintomo dell'accentramento periferico si ebbe nella soppressione delle Fabbricerie. Istituite con Decreto imperiale 30 dicembre 1809, esse avevano introdotto l'elemento laico (i *maires* ne erano membri di diritto) nell'amministrazione dei beni delle parrocchie. Con Notificazione 1° dicembre 1815, al loro posto venivano ristabilite le antiche *amministrazioni parrocchiali* presiedute dal parroco e composte da quattro membri da lui nominati (25).

(22) OPPIZZONI, *Notificazioni*, cit., p. 177.

(23) Archivio di Stato, *Editti e Moto-proprie*. Cfr. DOMENICO DEMARCO, *Il tramonto dello stato pontificio*, cit., p. 18.

(24) Archivio di Stato, *Ib.*

(25) OPPIZZONI, *Notificazioni*, cit., p. 22. Il 1° membro aveva il titolo di Rettore il 2° di Priore, il 3° di Camerlengo (cassiere), il 4° di segretario.

Alla collaborazione fra il Cardinal-Arcivescovo e il Cardinal-Legato sono intonate tutte le disposizioni di carattere anagrafico fino al capovolgimento del 1859. Un esempio è fornito dalla *Circolare ai Parrochi relativa allo stato delle anime e alla vaccinazione*, emessa dall'Oppizzoni il 26 ottobre 1822, la quale suona così:

« Il nostro Governo Pontificio vuol conoscere il più precisamente che sia possibile il numero della popolazione, di cui si compone attualmente lo Stato. Ingiunse quindi a questa Legazione di adempire alle sue parti per rispetto alla Provincia Bolognese, e la Legazione cominciò dall'ordinare ai Signori Gonfalonieri di compilare tali registri, servendosi di quelli del Focatico e poscia si rivolse a Noi con lettera officiosa perchè ordinassimo una simile operazione ai Nostri RR. Parrochi della Diocesi. Corrispondiamo di buon grado all'invito ed incarichiamo V.S. di formare immediatamente una specie di Stato d'Anime di tutta cotesta Parrocchia. Dicemmo una specie di Stato d'Anime, poichè il presente vuolsi formato non con quelle partizioni, che comunemente si usano dai Signori Curati, quando fanno il solito annuale Stato d'anime, ma bensì classificando gli attuali loro parrocchiani uomini e donne, grandi e piccoli che siano, secondo i rispettivi territori di Sindacato⁽²⁶⁾ e i circondari delle antiche Masserie. E questo perchè avviene non di rado che una Parrocchia comprenda coloro che spettano a diversi luoghi, cioè a dire ad altri o Sindacati, o Masserie. Abbiamo detto più sopra che i Gonfalonieri deggion essi pure allestire i loro Ruoli per l'istesso oggetto ed ora aggiungiamo che i medesimi hanno ordine dalla Legazione di conferire coi rispettivi Parrochi sempre a intendimento che gli specchi di popolazione degli uni e degli altri riescano perfetti, o si accostino possibilmente alla perfezione. I nostri Parrochi adunque deggiono a vicenda abbozzarsi anch'essi coi Signori Gonfalonieri, collazionare insieme i loro lavori, e quindi emendare gli sbagli, o divarii che si rileveranno incorsi o nei Ruoli, o negli Stati d'anime, scoprendo l'origine donde possa esser derivata la discrepanza.

Quando V.S. avrà messo in buon ordine, secondo le forme

⁽²⁶⁾ S'intendono gli Appodati qui detti « territori di Sindacato » perchè amministrati dai Sindaci; le Masserie erano costituite da un podere con case rustiche per abitazione dei contadini e del fattore.

indicate, il suo Stato d'Anime, la avvertiamo di farne la spedizione alla Legazione.

L'epoca che è assegnata ai Signori Gonfalonieri per la rassegna dei loro Ruoli, è definitivamente quella del giorno 15 del p.v. novembre, e V. S. pure dovrà immancabilmente aver mandato per quel giorno alla sullodata Legazione il suo Specchio. Tenghiam per fermo che la S. V. adempirà con ogni diligenza a quanto le viene prescritto.

Trapassiamo adesso al secondo oggetto indicato nel margine di questa Circolare. Sarà noto a V. S. l'Editto dei 20 Giugno di quest'anno, che per organo della Segreteria di Stato, fu da Sua Santità emanato, onde mettere in buon sistema anche ne' suoi Stati l'operazione della vaccinazione. All'art. 23 di quell'Editto si ordina che in ogni trimestre venga consegnata al Medico di condotta la Nota nominativa degli infanti nati nel trimestre precedente. Ora la Pontificia Legazione di Bologna vide che, per conseguire l'intento voluto dal citato articolo, tornava troppo in acconcio l'opera dei Parrochi, come quelli presso de' quali stanno i registri de' Neonati, e però si rivolse a Noi perchè ne dessimo l'ordine conforme ai Nostri Reverendi Curati della Campagna. E trovando giusto anche questo secondo invito, prescriviamo a V. S. che ad agevolare maggiormente l'esecuzione del Sovrano Decreto, Ella debba compilare ogni trimestre l'Elenco de' nati in sua Parrocchia nel decorso dell'antecedente trimestre, e questo Elenco consegnarlo fedelmente ai Medici, o Chirurghi condotti della rispettiva giurisdizione, in cui è compresa la sua Parrocchia.

Diasi Ella adunque la maggior cura di adempiere senza mancarvi mai a quest'altro Nostro ordine, e ciò facendo Ella conseguirà la meritata lode da Noi e dal Governo e nel tempo istesso sarà benemerito dei vantaggi che la pubblica salute andrà ritraendo a misura che la vaccinazione otterrà felici successi.

Augurando di tutto cuore a S. V. ogni bene dal Cielo, con paterno affetto le diamo la Pastorale Benedizione. Bologna dal Palazzo arcivescovile li 26 ottobre 1822⁽²⁷⁾.

L'anno dopo l'Arcivescovo ingiungeva ai parroci di Città di presentare all'Ufficio del Ruolo di Popolazione la Nota degli stati delle anime, trasferendola nelle apposite Module formulate dal

⁽²⁷⁾ OPPIZZONI, *Notificazioni*, cit., p. 205 e p. 220.

Senatore di Bologna. Li incitava ad assumersi la « nuova briga » nel riflesso di rendere « un buon servizio alla Casa Municipale » e di essere « onorati della pubblica fiducia »⁽²⁸⁾.

* * *

Negli anni seguenti le disposizioni di maggior rilievo riguardano i Matrimoni.

Con Circolare 28 febbraio 1824, allo scopo di evitare perditempi e spese inutili, l'Arcivescovo ordinava ai parroci di render edotti gli aspiranti a dispense o a permessi speciali delle pratiche occorrenti per ottenerli seguendo la via normale.

Per la dispensa dalle pubblicazioni, i promessi sposi dovevano inoltrare alla Cancelleria ecclesiastica domanda, sottoscritta da entrambi e controfirmata dal parroco, in cui siano esposti i motivi della dispensa richiesta; qualora « i motivi fossero turpi » la domanda si doveva indirizzare all'Arcivescovo o al suo Vicario.

Anche per il permesso di celebrare il matrimonio in tempo proibito (Avvento e Quaresima), occorreva che i contraenti ne dichiarassero il motivo e che il parroco lo approvasse. Le petizioni dovevano essere accompagnate dai documenti prescritti: fedeli di Battesimo per i nubili, fedeli di morte per i vedovi.

Per i dimoranti in altre Diocesi occorreva munirsi dello Stato libero, rilasciato dalla Curia delle rispettive Diocesi; infine « per i vagabondi e i militari » bisognava il giuramento suppletorio dinanzi all'Ordinario o al suo Vicario⁽²⁹⁾.

Pochi mesi dopo l'Arcivescovo raccoglieva nella Notificazione 13 aprile 1824 le norme sugli *Atti preparatori alla celebrazione del santo Matrimonio* in sei Regolamenti: I) Delle Petizioni, II) De' documenti che si presentano pe' Matrimonj, III) Dell'esame de' testimoni, IV) Delle spedizioni delle testimoniali, V) De' Matrimonij, VI) Delle sospensioni pe' matrimonj o per testimoniali di libertà di stato⁽³⁰⁾.

Il 20 luglio dello stesso 1824, l'Oppizzoni diramava una Circolare ai Parrochi sull'obbligo d'invigilare sulla condotta delle mammane e d'instruirle in ciò che spetta all'amministrazione del

⁽²⁸⁾ *Ibidem.*

⁽²⁹⁾ OPPIZZONI, *Notificazioni cit.*, rispettivamente alle pp. 236, 244, 259.

⁽³⁰⁾ *Ibidem.*

Sacramento del Battesimo. In essa richiamava la loro attenzione sulla *Istruzione ad uso delle Levatrici relativa all'amministrazione del sacramento del Battesimo ed agli altri loro doveri compilata d'ordine dell'E.mo. e R.mo Card. Carlo Oppizzoni arciv. di Bologna*. Nell'istruzione si riallaccia alle disposizioni prescritte dall'arcivescovo Lambertini nella sua *Notificazione 30 settembre 1737*⁽³¹⁾.

Per la loro importanza civile e sociale, i più spesso sorvegliati furono gli stati delle anime.

Su di essi l'Oppizzoni ritornava nel 1828 informando i parroci che, per disposizione del Cardinal Legato, essi dovevano fornirne copia ai Priori dei rispettivi Comuni « da servire per lo Stato della popolazione della Provincia »; li invitava poi a consegnarne altra copia identica alla Curia ecclesiastica « da servire per il Diario ecclesiastico »⁽³²⁾. Nell'agosto del 1831 l'arcivescovo ingiungeva ai parroci di consegnare alle rispettive amministra-

⁽³¹⁾ *Ibidem.* Sull'attività del Lambertini come arcivescovo e come Papa, vedi: MARIO FANTI, *Il « Pastorale governo » del Card. Lambertini*, in *Strenna storica bolognese*, 1959; NOVELLO PEDERZINI, *L'apporto di Papa Benedetto XIV alla dottrina e alla disciplina del Matrimonio*, Roma, 1961, Pontificia Università Lateranense.

⁽³²⁾ *Appendice alle citate Notificazioni*, p. 8. Circolare 15 settembre 1828. Il *Diario ecclesiastico e civile* iniziò nel 1759 sotto il Card. Vincenzo Malvezzi, e fu stampato da Lelio Della Volpe fino al 1800. Durante il periodo napoleonico « talvolta venne tralasciato, talvolta stampato altrove » come si legge nel *Diario ecclesiastico del 1818* quando rivide la luce. Benchè limitato alle cose ecclesiastiche, ogni volumetto della nuova serie reca lo stato della popolazione, divisa per classi.

Nel 1818 lo stato della popolazione di Bologna era il seguente: I classe 925 M. e 941 F.; II classe 1.576 M. e 1.748 F.; III classe 4.794 M. e 5.248 F.; IV classe 8.760 M. e 10.300 F.; V classe 12.854 M. e 16.505 F. Totale 65.972 anime.

La divisione per classi cessò nel 1848 in seguito al soffio di democrazia, recato dalla rivoluzione dell'anno dei portenti. Il *Diario 1850* pertanto così riferisce sulla Popolazione di Bologna: « Nel 1848 trovavansi abitare in Bologna maschi 34.178, femmine 37.072 che in totale a 71.250 individui ammontavano. Nel corso poi del 1848 i matrimoni fra i domiciliati non furono che 306, poichè degli altri 277 che si celebrarono, 170 fra individui d'incerto domicilio e 107 con mariti stranieri si stabilirono. Nacquero 768 bambini bolognesi, 82 adulti ripatriarono; dalle altre famiglie vennero 314 fanciulli, 81 stranieri si stabilirono in città e 569 della provincia vi presero precaria abitazione. Morirono poi 1.145 bolognesi, 144 precari, e di questi inoltre 385 la città lasciarono unitamente a 85 bolognesi altrove trasferiti. Per queste mutazioni la popolazione dell'ultimo giorno del 1848 risultò di 34.292 maschi e di 36.999 femmine, che in tutto erano 71.291 divisi in 17.878 famiglie ».

zioni comunali gli stati delle anime « per attivazione dei dazi occorrenti per l'andamento delle stesse Amministrazioni, nelle misure e nelle norme prescritte »⁽³³⁾. Non appena si fu placata la burrasca del 1831-32, il Cardinale riprese la visita pastorale, durante la quale ebbe a rilevare che, in molte parrocchie rurali, i tanto raccomandati Registri parrocchiali erano tenuti male.

Pertanto il 15 maggio 1833 diramò un'accorata Circolare ai Vicari foranei e ai parroci nella quale, dopo aver richiamato i primi al loro dovere sul controllo degli Atti parrocchiali, esprimeva ai secondi il suo rammarico: « Casi non infrequenti ora in una ed ora in un'altra parrocchia rurale ci fecero accorti che le disposizioni non erano state osservate. Si venne a scoprire delle enormi lacune sia nei libri di Battesimo, sia dei Matrimonij, sia dei Morti ». Rilevata la gravità di siffatta trascuratezza, l'arcivescovo prospettava ancora una volta l'importanza dei Registri affidati ai parroci: « Essi contengono gli Atti principali della vita dell'uomo, e come cristiano e come membro della civile società. Sono eglino dei codici importantissimi ove di tutta necessità si deggiano attingere, e con la più scrupolosa precisione, le epoche precipue della vita umana e gli estratti che se ne fanno si producono come altrettanti irrefragabili documenti in faccia ai Vescovi, ai Giudici e ad altri supremi Magistrati, sia del nostro che dell'altrui Stato ed ottengono da per tutto fede ». Concludeva con queste parole: « Noi vorremmo che i Curati si persuadessero che lo scopo che ci prefiggiamo è il buon governo della nostra Diocesi, che noi amiamo siccome sposo ama la sua sposa »⁽³⁴⁾. Seguono alcune disposizioni che sembrano suggerite dalle « passate infau-ste vicende »; e cioè: notare in una « vacchetta alfabetica » i nomi dei sacerdoti stranieri che, forniti del *celebret*, hanno celebrata la messa in parrocchia⁽³⁵⁾; proibizione ai parroci di rilasciare fedì di buona condotta ai parrocchiani che si recano all'estero per lavoro: tali attestati debbono essere rilasciati dai Priori dei Comuni⁽³⁶⁾; massima oculatezza nelle fedì di sopravvivenza, le quali debbono essere date solamente al Pensionato: onde evitare abusi, i parroci dovranno scrivere in un apposito

⁽³³⁾ *Appendice*, cit., p. 32. Circolare 26 agosto 1831.

⁽³⁴⁾ *Appendice*, cit., p. 39. Circolare sulla buona tenuta dei Registri parrocchiali, 18 maggio 1833.

⁽³⁵⁾ *Ibidem*, p. 45, Circolare 8 marzo 1834.

⁽³⁶⁾ *Ibidem*, p. 57, Circolare 26 gennaio 1835.

registro i nomi, il numero della casa e il nome della contrada, nonchè indicare il giorno del rilascio delle fedì⁽³⁷⁾; denuncia immediata « della morte di qualunque francese »⁽³⁸⁾.

I moniti dell'Arcivescovo dovettero incontrare piena rispondenza, dal momento che egli non ebbe più ad occuparsi dei Registri parrocchiali.

* * *

Essi si riaffacciavano nel 1849. Fra la colluvie di decreti e di circolari sfornati dall'Assemblea Costituente Romana, una riguarda appunto i libri parrocchiali.

Sotto la data del 18 gennaio, il Bottrigari registra nella sua *Cronaca*: « Altri Decreti e Circolari del Ministro dell'Interno vediamo pubblicati sul Foglio ufficiale, fra i quali citerò una Circolare ai Governatori perchè insistano presso i Parrochi, onde i libri parrocchiali, ove sono iscritti i cittadini, siano consegnati immediatamente alle Municipalità⁽³⁹⁾. La vita effimera della Repubblica Romana non consentì che fosse mandata ad effetto « l'insistenza » del governatore, per cui i libri parrocchiali continuarono a rimanere nelle mani dei parroci fino al 1865.

Reggeva allora la Diocesi, nella qualità di Vicario Capitolare, Mons. Serafino Giorgi il quale si era occupato dei *Registri di stato civile* (da lui così chiamati come nel Regno Sardo) nella sua Circolare del 1° dicembre 1862, nella quale ricordava « ai Parrochi la necessità che le registrazioni sieno accuratamente fatte a norma dei noti Regolamenti »⁽⁴⁰⁾. Il Vicario ritornava sull'argomento alla vigilia della cessazione della secolare prerogativa, con Circolare 14 dicembre 1864.

In essa, riferendosi ai regolamenti comunicati due anni prima, scriveva: « Se fino ad ora le mende incontratesi nei suddetti Registri, talora anche gravi, hanno potuto essere scusate per ragione della novità d'incarico, o per altro, ciò non saprebbe più fare in appresso, e dobbiamo fin d'ora preannunziarne deplorabili conseguenze; ad evitar appunto le quali raccomandiamo con tutta la nostra autorità la maggior sollecitudine ed accuratezza.

⁽³⁷⁾ *Ibidem*, p. 57, Circolare stessa.

⁽³⁸⁾ *Ibidem*, p. 66, Circolare 2 maggio 1836.

⁽³⁹⁾ ENRICO BOTTRIGARI, *Cronaca di Bologna*, a cura di A. Berselli, Zanichelli Bologna 1960, vol. II, p. 14.

⁽⁴⁰⁾ Archivio arcivescovile, *Notificazioni e avvisi*, H. 6 (1862).

Ci è poi d'uopo aggiungere un'avvertenza, a quelle date altre volte, per l'esatta compilazione dei libri in discorso; ed è che la S.V.M.R. nel registrare gli atti di morte abbia cura di ricercare dai testimoni, ove non le consti chiaramente il contrario, se il defunto fosse o no pensionario dello Stato, affinchè Ella possa trovarsi in grado di indicarlo nei Registri, come di comunicarlo alle Agenzie del Tesoro, o a chi altro di ragione, a norma delle module a stampa che abbiamo a ritenere. Le siano già state trasmesse da parte del Governo.

Noi comprendiamo come, specialmente per quei signori Parrochi la cui giurisdizione è molto estesa, vengano oggidì moltiplicate le incombenze, che li aggraveranno forse di troppo, ma il loro zelo vorrà, lo speriamo, vincere le difficoltà pensando che anche ciò è per tornare a vantaggio della Chiesa e delle anime al di cui bene son dessi consacrati »⁽⁴¹⁾.

Cominciava così ad essere applicato il R.D. 31 dicembre 1864, che passava dai parroci ai sindaci l'obbligo della tenuta dei *Registri di popolazione*. A Bologna il passaggio avvenne il 1° gennaio 1866, come già ricordammo.

L'avvenimento suscitò, per l'aspetto laicale del matrimonio civile, l'avversione dei cattolici, della quale si fa eco il Bottrigari nella prima pagina del 1866: « In questo primo giorno di Gennaio sono stati aperti presso il nostro Municipio i nuovi Uffici di Stato Civile, e incominciarono, giusta le disposizioni del Codice Civile, a funzionare nel detto giorno colle denunzie delle nascite e dei decessi. Giusta sempre la vigente legge, a quest'ufficio sono devolute le solennità ancora del Matrimonio Civile e le relative pubblicazioni. I clericali l'avversano per quanto possono, ma invano, poichè la legge civile lo comanda; e grave danno ne verrebbe a chi non vi si mostrasse obbediente, particolarmente in riguardo ai diritti di successione ed altro »⁽⁴²⁾.

Il 1° gennaio 1866 l'Anagrafe di Bologna era composta di 117.000 schede: tante quanti erano i cittadini residenti nella città. Piccola cosa in confronto dell'attuale che registra alcuni

⁽⁴¹⁾ Archivio arcivescovile, *Avvisi e Circolari*, H. 8 (1864).

⁽⁴²⁾ BOTTRIGARI, *Cronaca*, cit., vol. III, p. 403. Appunto perchè non fossero lesi i diritti dei nascituri, la Chiesa non si oppose al matrimonio civile; ma fece obbligo ai contraenti cattolici di farlo precedere dal matrimonio religioso o immediatamente dopo: comunque prima della coabitazione degli sposi.

milioni di schede; tuttavia prezioso è stato il servizio reso dai libri parrocchiali, e specialmente dagli stati delle anime che furono i precursori dei nostri *stati di famiglia*.

Essi permettono di seguire gli incrementi e gli spostamenti della popolazione, di conoscerne la composizione per sesso, la distribuzione per età, la nuzialità, la mortalità, l'istruzione, le malattie; consentono d'indagarne i mestieri e le professioni, le condizioni di lavoro e di vita: insomma documentano, per alcuni secoli, la naturale dinamica della gente di Bologna e della sua Provincia.

RODOLFO FANTINI